

In questo numero:

- **FORMAZIONE:** obbligo di formazione per dirigenti e preposti
- **APPALTI:** obbligo di indicazione costi della sicurezza
- **CANCELLI ELETTRICI:** marcatura e manutenzione obbligatoria
- **DIRETTIVA MACCHINE:** scaduto termine di recepimento ed entrata in vigore
- **ADEMPIMENTI PRINCIPALI LEGATI A MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ**
- **DISTRIBUTORI CARBURANTI A USO PRIVATO:** possibilità di regolarizzare entro il 20/06/2010
- **SCADENZA:** denuncia annuale scarico acque reflue industriali
- **SCALE PORTATILI:** obbligo di adeguatezza
- **Provvedimenti legislativi di recente pubblicazione**

OBBLIGO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI E PREPOSTI

Si rammenta che il cd. "Correttivo" al D.lgs. n. 81/08 ha introdotto l'**obbligo di adeguata e specifica formazione anche per i dirigenti** (art. 37 co. 7 del D.lgs. 81/08), in quanto la formazione obbligatoria per i preposti era già prevista prima della modifica.

L'obbligo di formazione include anche un aggiornamento periodico inerente i compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Si ricorda che la mancata formazione comporta, ai sensi dell'art. 55, co. 5, lett. c) del D.lgs. 81/08, l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

RicordandoVi che organizziamo corsi di formazione per dirigenti e preposti presso le Vostre sedi, Vi invitiamo a contattarci quanto prima in modo tale da concordare con Voi le date utili.

APPALTI: OBBLIGO DI INDICAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA

L'entrata in vigore del D.lgs. n. 81/08, avvenuta il 15 maggio 2008, ha posto l'attenzione sulla gestione degli appalti a seguito dell'introduzione dell'obbligo di indicazione nei contratti dei costi relativi delle misure

adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

La stima dei costi della sicurezza era già un obbligo consolidato nel caso dei cantieri temporanei e mobili in cui si realizzano lavori edili o d'ingegneria civile, disciplinati dal D.lgs. n. 494/1996 e dal D.P.R. 222/2003 (provvedimenti abrogati dal D.lgs. n. 81/08). L'aspetto innovativo della disciplina di cui al comma 5 dell'art 26 del D.lgs. n. 81/2008 è dato dall'ampliamento, a tutti i contratti di appalto, subappalto, somministrazione di beni e servizi non essenziali e non più, quindi, solo a quelli rientranti nella speciale disciplina dei cantieri, della previsione della **nullità del contratto**, ex art. 1418 del codice civile, **qualora non vengano specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza derivanti dalle interferenze**. Tali costi non possono essere soggetti a ribasso.

L'indicazione dei costi della sicurezza dovrà, mutuando la disciplina propria dei cantieri temporanei e mobili essere congrua, analitica per singole voci, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specifici, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate tenendo conto della



loro incidenza in relazione all'utilizzo nel luogo di lavoro interessato.

L'obbligo di inserimento dei costi della sicurezza derivanti da interferenze **ha efficacia retroattiva, nel senso che investe anche tutti quei contratti che stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 sono ancora in essere.**

Pertanto, si consiglia di provvedere a sanare la situazione onde evitare l'impugnabilità del contratto per nullità, con le conseguenze che ne derivano.

CANCELLI ELETTRICI: MARCATURA E MANUTENZIONE OBBLIGATORIA

I cancelli elettrici, in quanto "macchine", rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine, con tutti gli adempimenti che ne conseguono.

In tale sede preme sottolineare l'importanza dell'apposizione della marcatura CE sulla macchina da parte del costruttore e della regolare manutenzione che deve essere svolta dal proprietario/affittuario della macchina.

La marcatura CE è l'attestazione della conformità del prodotto alle Direttive Comunitarie applicabili. Non è da considerare un marchio di qualità.

Il costruttore deve apporre la marcatura sulla macchina, rilasciare la dichiarazione di conformità e il manuale di installazione a manutenzione.

La manutenzione della macchina deve essere eseguita secondo quanto previsto dal costruttore nel relativo piano di manutenzione. L'attività di manutenzione è a carico del proprietario/affittuario che diviene responsabile di incidenti e danni per cattiva o mancata manutenzione.

DIRETTIVA MACCHINE: SCADUTO TERMINE DI RECEPIMENTO ED ENTRATA IN VIGORE

Il 29 dicembre 2009 non solo segna la data di entrata in vigore della nuova direttiva macchine 2006/42/CE, ma coincide anche con il termine ultimo per il recepimento della stessa da parte degli Stati membri dell'Unione Europea, attraverso l'emanazione di provvedimenti normativi interni.

La nuova direttiva macchine, sostitutiva della precedente 98/37/Ce, avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati membri entro il giugno 2009. Ciò nonostante, Italia, Lussemburgo e Grecia non vi hanno ancora provveduto.

Il mancato recepimento della norma europea da parte del nostro Parlamento, non comporta però la mancata

applicazione dei suoi contenuti da parte dei costruttori italiani per poter vendere i propri prodotti in Europa, ed in particolare nei Paesi che hanno già recepito la Direttiva.

Nel campo di applicazione della direttiva rientrano:

- catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
- quasi - macchine, ovvero insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Le quasi - macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o quasi -macchine per costruire una macchina disciplinata dalla direttiva;
- ascensori di cantiere (che nella 98/37 erano espressamente esclusi);
- ascensori con velocità fino a 0.15 m/s.

Queste invece le "esclusioni":

- componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati in sostituzione di componenti identici forniti dal fabbricante della macchina originaria;
- tutte le armi (e non solo le armi da fuoco);
- i trattori agricoli e forestali (per i rischi non trattati nella 2003/37/CE);
- le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere TEMPORANEAMENTE utilizzate nei laboratori;
- i prodotti Elettrici ed Elettronici oggetto della direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE).

La direttiva definisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute pubblica ai quali devono rispondere i prodotti sopra indicati in occasione della loro fabbricazione e prima della loro immissione sul mercato.

Proprio quest'ultimo aspetto ha ripercussioni sulla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare per quel che concerne gli **obblighi a carico del datore di lavoro**, considerato che l'art. 18 co. 1, lett. z), 2° parte del D. Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro debba **"aggiornare le misure di prevenzione in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione"**.

Tale obbligo, non solo è previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro ma trova collocazione anche nel Codice Civile all'art. 2087, ove viene sancito che **"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità**



del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Pertanto, dal momento in cui i nuovi Requisiti Essenziali di Sicurezza della nuova direttiva macchina diventeranno obbligatori con il recepimento della stessa da parte del legislatore italiano, sarà di primaria importanza valutare anche questi nuovi aspetti onde evitare contestazioni da parte degli organi di vigilanza.

ADEMPIMENTI PRINCIPALI LEGATI A MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA'

Si rammenta che i cambiamenti inerenti l'attività aziendale comportano la necessità di ottemperare ad una serie di adempimenti normativi, sia nel campo della sicurezza sul lavoro che in quello ambientale.

A titolo esemplificativo, l'inserimento di nuove macchine, nuovi agenti chimici, nuove lavorazioni, le variazioni organizzative o il cambio di titolarità, possono richiedere l'aggiornamento della documentazione in possesso, il rilascio di nuove autorizzazioni, la valutazione di ulteriori rischi ecc ...

Pertanto, si raccomanda di contattarci nell'imminenza dei cambiamenti che intervengono alla realtà aziendale in modo tale da provvedere repentinamente ed efficacemente con l'adozione delle necessarie misure per ottemperare alla normativa.

DISTRIBUTORI CARBURANTI A USO PRIVATO: POSSIBILITÀ DI REGOLARIZZARE ENTRO IL 20/06/2010

Si ricorda che lo scorso giugno 2009 è stata pubblicata la D.G.R. 11 giugno 2009 n. 9590 "Procedure amministrative relative all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti (art. 3, comma 2, L.R. n. 24/2004)".

Tale delibera contiene disposizioni relative agli elementi delle richieste di autorizzazione, anche per impianti di distribuzione carburanti a uso privato, e i documenti da allegare nonché le modalità di esame da parte del Comune delle istanze di autorizzazione e di modifica.

In particolare si richiama l'attenzione all'art. 22, comma 8 della D.G.R. 9590 che dispone che **i soggetti che abbiano installato impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, sprovvisti dalla prescritta autorizzazione alla data di entrata in vigore della delibera (20 giugno 2009), entro 12 mesi (entro il 20**

giugno 2010) devono presentare richiesta di autorizzazione degli stessi.

Gli impianti che, entro il termine sopraindicato, non saranno stati regolarizzati, non potranno essere più utilizzati ed il Comune dovrà ingiungere la loro rimozione. Le spese per la rimozione sono a carico dei soggetti sprovvisti di autorizzazione.

Si ricorda, infine, che ai sensi della L.R. 24/2004 *"È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000,00 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi, senza preventiva autorizzazione, impianti di distribuzione carburanti ad uso privato o eserciti l'attività di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva autorizzazione"*.

SCADENZA: DENUNCIA ANNUALE SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Entro il 28 febbraio 2010 è necessario provvedere a comunicare al comune di appartenenza oppure all'ente gestore incaricato gli elementi necessari alla determinazione del canone di depurazione per lo scarico delle acque reflue degli insediamenti produttivi avvenuto nel corso del 2009.

Si resta a disposizione per l'espletamento della pratica comprensiva di raccolta dati, compilazione e protocollazione della denuncia agli enti competenti.

SCALE PORTATILI: OBBLIGO DI ADEGUATEZZA

Le disposizioni di carattere costruttivo e quelle inerenti il corretto utilizzo in sicurezza delle scale portatili sono dettate dall'art. 113 del D.lgs. 81/08 e s.m.i..

Requisiti costruttivi (art. 113, co. 3, 8 e 9):

Scale semplici portatili (a mano)	Scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili)
a) costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego;	Oltre ai requisiti previsti per le scale semplici portatili, devono rispettare anche le seguenti caratteristiche:
b) essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi;	a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
c) devono avere dimensioni appropriate al loro uso;	b) le scale in opera lunghe più
d) se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro;	
e) i pioli devono essere privi	



<p>di nodi e devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi;</p> <p>f) nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche untirante intermedio</p>	<p>di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;</p> <p>c) le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza .</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il comma 10 dell'art. 113 prevede una **deroga ai suddetti requisiti qualora le scale portatili rispettino i requisiti richiesti dall'allegato XX del D.lgs. 81/08.**

Allegato XX D.lgs. 81/08
<p>a) siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;</p> <p>b) che il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale;</p> <p>c) siano accompagnate da un foglio o libretto recante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti; • le indicazioni utili per un corretto impiego; • le istruzioni per la manutenzione e conservazione; • gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, le date dei rilasci dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a; • una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a.

Pertanto, la conformità alle disposizioni di natura costruttiva di una scala portatile sarà provata rispettando i requisiti dettati dall'art. 113 co. 3, 8 e 9 o quelli contenuti nell'allegato XX.

Un scala portatile che non rientra in nessuna delle due ipotesi descritte deve essere modificata o sostituita.

Infine, vale la pena di ricordare i **requisiti di sicurezza** dettati dall'art. 113 inerenti la **stabilità e le modalità d'uso delle scale.**

Requisito della stabilità	Requisito per l'uso
<p><i>Generalità:</i> le scale devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile;</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantita la posizione orizzontale dei pioli; - se usate per accesso, devono sporgere dal piano di sbarco; - scivolamento del piede dalla scala: impedito con fissaggio o sistema equivalente; <p><i>Particolari tipologie di scale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - sospese: devono essere agganciate ed evitati spostamenti ed oscillazioni 	<ul style="list-style-type: none"> - garantito in qualsiasi momento appoggio e presa sicuri; - caso di movimentazione di carichi: non deve essere preclusa una presa sicura.

<p>(eccetto per quelle a funi);</p> <ul style="list-style-type: none"> - scale a sfilo o innestate: deve essere assicurato il fermo degli elementi; - mobili: fissate stabilmente. 	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI RECENTE PUBBLICAZIONE

- Dibattito sulla situazione amianto in Lombardia con riguardo agli aspetti sanitari e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Regionale Amianto Lombardia – PRAL (D.c.r. n. 8-940 del 18 dicembre 2009; B.U.R.L. Lombardia 18 gennaio 2010)
- Criteri per la redazione della Carta Geoenergetica regionale in attuazione dell'art. 10, comma 7, della L.r. n. 24/2006 (D.g.r. n. 8-10965 del 30 dicembre 2009, B.U.R.L. Lombardia 18 gennaio 2010)
- Approvazione del secondo aggiornamento dell'elenco degli Enti Locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (D.d.g.r. n. 14545 del 30 dicembre 2009; B.U.R.L. Lombardia 18 gennaio 2010)
- Approvazione del Piano della Provincia di Bergamo per la gestione dei rifiuti (art. 20, co. 6, l.r. n. 26/03; art. 8, co. 1, l.r. n. 12/07) (D.g.r. n. 8-10767 del 11 dicembre 2009; B.U.R.L. Lombardia S.S. n. 3 del 19 gennaio 2010)
- Nuove determinazioni in materia di attività estrattiva di cava, relativamente alle procedure per le verifiche di assoggettabilità a VIA di cave e torbiere, all'autorizzazione per l'esercizio di cave per opere pubbliche e al funzionamento del Comitato Tecnico Consulivo per le attività estrattive (D.g.r. n. 8-10964 del 30 dicembre 2009; B.U.R.L. Lombardia n. 3 del 21 gennaio 2010, 4° S.S.)
- Criteri di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cave e torbiere (C.r. n. 2 del 8 gennaio 2010; B.U.R.L. Lombardia n. 3 del 21 gennaio 2010, 4° S.S.)

